



Prot. n. 1173248|22/09/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P

Al Direttore Generale ASUR Marche
Al Direttore Generale AOU Riuniti
Al Direttore Generale AORMN
Al Direttore Generale INRCA-IRCCS
Loro sedi
Trasmissione via PEC

Oggetto: Iscrizione al SSN dei minori non aventi permesso o attestazione di diritto di soggiorno e dei minori non accompagnati ed esenzioni. Indicazioni operative.

Egregi,

trasmettiamo la Circolare del Ministero della Salute, Prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, avente per oggetto *“Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative”* con indicazione di darne immediata e piena applicazione”.

Come specificato nella suddetta Circolare, con l’iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle norme elencate nella stessa Circolare, tutti i minori, regolarmente presenti e quelli privi di permesso o di attestazione di diritto di soggiorno e minori non accompagnati, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità.

Al fine di superare le differenti ad oggi esistenti tra le varie tipologie di minori in relazione all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni assistenziali, il MEF ha indicato i codici di esenzione così come sintetizzato nella sottostante tabella.

Si precisa che per tutte le categorie, l’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per i farmaci rimane invariata, ovvero è al pari degli italiani.



Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (Minori)	Durata esenzione	Codice esenzione
Minori privi di permesso/attestazione di soggiorno	0-6 anni	X23
Minori privi di permesso/attestazione di diritto di soggiorno	7-18 anni	X01 (di volta in volta per singola prestazione se autodichiarazione di indigenza)
Minori non accompagnati	0-18 anni	X24
Minori non ucraini con permesso di soggiorno per richiesta di "Protezione internazionale"	per tutta la durata della procedura	ERM998*
Minori ucraini con permesso di soggiorno per "Protezione temporanea"	0-18 anni	X22
Minori ucraini con permesso di soggiorno per richiesta di "Protezione internazionale"	per tutta la durata della procedura	ERM243*

NB:

I codici X22, X23, X01 sono codici di esenzione nazionali

I codici ERM998, ERM243 sono codici di esenzione della Regione Marche, in attesa della definizione di un codice nazionale.

La Circolare ministeriale, richiama inoltre quanto previsto per gli “stranieri temporaneamente presenti” (STP) adulti, sottolineando che la normativa vigente, pur affermando in linea di principio la non totale gratuità delle prestazioni, la *ratio legis* intende salvaguardare la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte di soggetti in condizioni socio- economiche disagiate e di marginalità sociale, in quanto l’impossibilità di partecipare alla spesa sanitaria non può di fatto, escluderli dall’assistenza sanitaria”.



Si ricorda che gli stranieri STP ed ENI sono esonerati dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani¹.

Laddove lo straniero dichiara il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di autodichiarazione.

Si prega di dare attuazione immediata e ampia diffusione della presente Disposizione.

Cordiali saluti

Il Direttore
(Dott. Armando Marco Gozzini)

R.p.
Dottoressa Patrizia Carletti
Settore Territorio e Integrazione Socio Sanitaria

¹ Art. 35 T.U. e Accordo CSR 255/2012